

## X LEGISLATURA

### VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Ricerca scientifica e tecnologica, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche e culturali, spettacolo e manifestazioni, attività ricreative e sportive, politiche giovanili, politiche della pace, della solidarietà e dell'associazionismo e ordinamento della comunicazione)

#### COMITATO RISTRETTO

Istituito per l'esame abbinato dei seguenti progetti di legge:

disegno di legge n. 105: "Legge per l'autonomia dei giovani" (d'iniziativa della Giunta regionale)

proposta di legge n. 67: "Disposizioni regionali sulle Politiche Giovanili e sul Fondo di Garanzia per le opportunità dei Giovani" (d'iniziativa del consigliere Blasoni e altri).

#### Verbale n. **77**

Seduta del 20 luglio 2010

|                    | PRESENTI | ASSENTI |
|--------------------|----------|---------|
| Roberto ANTONAZ    |          | Sì      |
| Massimo BLASONI    | Sì       |         |
| Franco CODEGA      | Sì       |         |
| Pietro COLUSSI     |          | Sì      |
| Alessandro CORAZZA | Sì       |         |
| Roberto NOVELLI    | Sì       |         |
| Enore PICCO        | Sì       |         |
| Edoardo SASCO      | Sì       |         |
| TOTALE             | 6        | 2       |

Il giorno 20 luglio 2010, alle ore 9.30, nella sala azzurra del Consiglio regionale, si riunisce il Comitato ristretto istituito in seno alla VI Commissione permanente, per l'esame abbinato delle proposte di legge **n. 105 e n. 67** in materia di politiche giovanili.

(Presidenza del Presidente BLASONI)

Il PRESIDENTE dichiara aperta la seduta alle ore 9.45.

Partecipano ai lavori il dott. Terzo Unterweger Viani, Direttore del Servizio pari opportunità e politiche giovanili e la dott.ssa Alessandra Gabriele, del Servizio qualità della legislazione, semplificazione e coordinamento delle riforme del sistema istituzionale regionale.

Il PRESIDENTE propone di adottare quale testo base per i lavori del Comitato ristretto il disegno di legge n. 105. Rileva che la proposta di legge n. 67 ricalca in gran parte tale DDL contenendo tuttavia alcune differenze sostanziali, che è opportuno considerare nel corso dell'esame dell'articolato.

*Il Comitato ristretto approva l'adozione del DDL 105 quale testo base.*

Il PRESIDENTE dà avvio all'esame dell'articolato, leggendo l'articolo 1 del DDL e della PDL.

Il consigliere CORAZZA ritiene necessario intervenire su due aspetti dell'articolo 1 della PDL 67: alla lettera b) del comma 1, propone di eliminare il riferimento alla "identità territoriale" e di inserire la mobilità e lo scambio interculturale, alla lettera d) di eliminare la finalità di promozione del ruolo della famiglia, in quanto non appartenente alla legge in discussione. Osserva poi che la PDL non prevede alcunché per sostenere l'autonomia dei giovani e non delinea alcuno spazio concreto in cui i giovani possano esprimersi. Condivide invece l'impostazione logica dell'articolo 1 del DDL 105. Evidenzia quale punto problematico, ma anche aspetto essenziale del DDL, la intersectorialità della materia, che determina un'interazione con la legislazione attualmente in vigore e richiede una condivisione del lavoro con gli assessorati coinvolti. Ciò detto propone di organizzare un tavolo di lavoro, cui partecipino tutti gli assessorati interessati.

Il PRESIDENTE evidenzia che l'"autonomia" è la parola chiave del DDL, la sua promozione va intesa come valorizzazione delle capacità e delle potenzialità dei giovani e non come conferimento di un maggior potere decisionale. La PDL invece è incentrata su altri aspetti, quali la famiglia e l'identità culturale, che non sono inseriti a caso nel testo e vanno mantenuti. Ritiene necessario decidere se mantenere il Piano triennale delle politiche giovanili, previsto all'articolo 1, comma 2, della PDL.

Il consigliere CODEGA ritiene necessario un lavoro di raccordo con tutti gli assessorati interessati, in quanto la materia trattata coinvolge diversi settori. Preferisce la versione dell'articolo 1 della PDL, perché più completa, tuttavia ritiene che l'articolo 1, comma 1, del DDL riesca a centrare meglio l'obiettivo di promozione dell'autonomia dei giovani, propone quindi un'integrazione tra i due articoli. Esprime il proprio dissenso su quanto richiesto dal consigliere Corazza, in quanto la finalità di favorire lo sviluppo dell'identità territoriale (lettera b), comma 1 dell'articolo 1) è un elemento culturale e va mantenuto. Propone di riconoscere maggior valore alla finalità di promozione del senso di appartenenza all'Unione europea. Chiede infine di rivedere lo

scorrimento delle lettere sistemandole in base all'ordine di importanza delle finalità in esse contenute.

Il consigliere SASCO ritiene scritti bene entrambi gli articoli, propone quindi di mantenere l'articolo 1 del DDL quale articolo 1 del testo finale e l'articolo 1 della PDL quale articolo 2. Riconosce che la materia trattata coinvolge una pluralità di settori, tale aspetto richiederà, nel momento attuativo, un'attenzione particolare al coordinamento tra i diversi dispositivi delle leggi regionali in vigore. Considera fondamentale la finalità di promozione del ruolo della famiglia, che va mantenuta.

Il consigliere NOVELLI ritiene opportuno mantenere entrambi gli articoli: l'articolo 1 del DDL è centrale per l'obiettivo dell'autonomia, l'articolo 1 della PDL elenca con chiarezza le finalità della legge. Concorda con quanto affermato dal consigliere Codega sulla necessità di dare una maggiore attenzione al senso di appartenenza all'Unione europea e in merito propone di prevedere tale finalità in un comma a sé. Riconosce poi l'importanza delle finalità di favorire l'identità territoriale e di sostenere il ruolo della famiglia, propositi che non vanno eliminati dal testo.

Il fatto che vi siano due testi su cui lavorare -osserva il consigliere PICCO- è un segnale dell'attenzione data alla materia trattata. Ritiene fondamentale intervenire con una legge innovativa, lavorando in sinergia con tutti gli assessorati coinvolti, evitando che le scelte politiche siano bloccate dall'apparato burocratico.

A questo punto il PRESIDENTE propone di mantenere l'articolo 1, comma 1, del DDL quale articolo 1 del testo finale, di mantenere l'articolo 1 della PDL, quale articolo 2 del testo finale e di riformulare la finalità della lettera d), dando importanza anche alle famiglie nuove e a quelle in formazione.

*Il Comitato ristretto approva.*

Si passa all'articolo 2 del DDL e all'articolo 3 della PDL, relativi ai soggetti attuatori.

Il consigliere CORAZZA evidenzia la necessità di prevedere un soggetto che coordini l'attuazione della legge: un Tavolo di lavoro, cui partecipino attivamente i giovani.

Sul punto prende la parola il dott. UNTERWEGER, ricordando che l'articolo 4 del DDL prevede due Tavoli di coordinamento.

Il consigliere CODEGA propone di sostituire all'articolo 2, comma 1, del DDL, il termine "attuati" con "perseguiti" e aggiungere a chiusura dell'articolo il riferimento alla programmazione triennale.

Il PRESIDENTE propone di mantenere il testo dell'articolo 2 del DDL, integrandolo con il riferimento alle associazioni imprenditoriali e alle organizzazioni sindacali, previsto all'articolo 3 della PDL e con le indicazioni formulate dal consigliere Codega.

*Il Comitato ristretto approva.*

Si passa all'articolo 2 della PDL, che prevede i destinatari degli interventi.

Il PRESIDENTE spiega che nel DDL manca un articolo specifico sui destinatari, in quanto i limiti di età sono individuati con riferimento ai singoli interventi.

Il consigliere CORAZZA propone di individuare l'età dei destinatari degli interventi riprendendo quanto indicato nel diritto comunitario: i giovani compresi tra i 14 e i 35 anni.

Il PRESIDENTE accoglie la proposta del consigliere Corazza e propone di riformulare l'articolo 2 della PDL in conformità alla previsione del diritto comunitario.

*Il Comitato ristretto approva.*

Si passa all'esame dell'articolo 3 del DDL e dell'articolo 5 della PDL, relativi al Piano regionale giovani.

Il consigliere CORAZZA osserva che l'articolo 3 del DDL prevede una mera "collaborazione" da parte della Consulta regionale dei giovani alla predisposizione del Piano regionale Giovani, tale disposizione determina il rischio di una estromissione di tale organismo dal momento organizzativo e una lesione del principio di autonomia dei giovani, cui la legge si ispira. Ritiene quindi necessaria una riformulazione del testo.

Il consigliere NOVELLI, con riferimento a quanto appena evidenziato dal consigliere Corazza, ritiene non credibile prevedere che la Consulta giovani proponga il Piano regionale, trattandosi di un atto di programmazione.

Il consigliere CODEGA propone di integrare il testo dell'articolo 3 del DDL riprendendo parte del comma 2 dell'articolo 5 della PDL, al fine di rafforzare il coinvolgimento delle Direzioni regionali competenti nell'elaborazione del Piano.

Il PRESIDENTE accoglie le osservazioni del consigliere Corazza e del consigliere Codega, propone quindi di mantenere l'articolo 3 del DDL, riformulandone soltanto il comma 2, facendo un riferimento alla partecipazione attiva all'elaborazione del Piano da parte della Consulta giovani e prevedendo la collaborazione alla predisposizione del Piano da parte delle Direzioni regionali coinvolte e degli altri soggetti previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della PDL.

*Il Comitato ristretto approva.*

Si passa all'articolo 4 del DDL, che prevede i Tavoli di coordinamento.

Il PRESIDENTE propone di prevedere al comma 3 dell'articolo 4 del DDL la partecipazione alle riunioni dei Tavoli di coordinamento di un rappresentante della Consulta regionale giovani, al fine di evitare che una tale omissione venga letta quale esclusione dei giovani dal momento esecutivo.

Il consigliere CODEGA condivide la proposta del PRESIDENTE, ritenendo fondamentale mantenere il coinvolgimento dei giovani anche nel momento attuativo.

*Il Comitato ristretto approva.*

Si passa all'articolo 5 del DDL e all'articolo 9 della PDL.

Il PRESIDENTE evidenzia che nella composizione della Consulta regionale dei giovani (articolo 5 del DDL) manca il riferimento alle organizzazioni datoriali.

Il consigliere NOVELLI ritiene opportuno fare attenzione a non escludere dalla composizione della Consulta nessuna categoria di professionisti. Esprime la propria preoccupazione di una difficoltà nel funzionamento, da un punto di vista pratico, di tale organismo.

Il consigliere CODEGA condivide la preoccupazione manifestata dal consigliere Novelli sulla difficoltà di operare concretamente da parte della Consulta, propone quindi di snellirne la composizione, per esempio eliminando quanto previsto dalla lettera f) del comma 2, dell'articolo 5 del DDL.

Il consigliere CORAZZA, con riferimento alla lettera b) del comma 2, chiede quale senso abbia il criterio della rappresentanza della territorialità, osservando che manca un organo di rappresentanza a Pordenone e a Gorizia, mentre a Udine e a Trieste vi è il Consiglio degli studenti. Propone una diversa formulazione della lettera d), chiedendo in merito perché si ha un doppio riferimento a partito politico e a movimento politico. Con riferimento al comma 7 propone di lasciare maggior autonomia alla Consulta evitando l'approvazione del regolamento da parte del dirigente responsabile della struttura regionale competente.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta del consigliere Corazza e propone di riformulare la lettera d) del comma 2, facendo riferimento ai movimenti giovanili dei partiti e delle forze politiche. Con riferimento alla lettera b) del comma 2, propone di approfondire l'argomento verificando con le Università l'esistenza di un organismo che possa individuare tutti i rappresentanti previsti. Con riferimento al comma 7 propone di eliminare il riferimento all'approvazione del regolamento da parte del dirigente competente.

*Il Comitato ristretto approva.*

Viene mantenuta la formulazione dell'articolo 6 del DDL, che disciplina il Registro regionale delle associazioni giovanili.

Si passa all'esame dell'articolo 7 del DDL.

Il PRESIDENTE chiede perché è previsto il requisito della gratuità delle prestazioni fornite dagli associati (lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del DDL).

Il dott. UNTERWERGER spiega che il requisito della gratuità è previsto per chiarire con maggior fermezza che l'associazione non deve avere finalità di lucro.

Il PRESIDENTE ribatte che la finalità di lucro non è assimilabile al reddito da lavoro, per esempio le cooperative sociali sono senza fini di lucro, ma i soci percepiscono un reddito per l'attività lavorativa svolta. Considera opportuno rivedere tale aspetto, che viene quindi lasciato in sospeso.

Il consigliere CODEGA propone di riformulare la lettera f) prevedendo lo svolgimento di attività non solo prevalentemente in favore dei giovani, ma con il coinvolgimento prevalente di giovani, per poter così ricomprendere anche tutte quelle attività svolte a favore di persone anziane.

Il consigliere CORAZZA chiede venga precisato e quantificato il termine “prevalentemente” presente al comma 1, al fine di evitare l’iscrizione nel registro di associazioni in cui il numero dei componenti giovani sia troppo esiguo.

Il dott. UNTERWERGER osserva che è importante mantenere all’interno dell’associazione giovanile la presenza di almeno un adulto, che aiuti l’associazione nello svolgimento dell’attività.

Il consigliere NOVELLI condivide quanto affermato dott. Unterwerger, ma ritiene altrettanto importante garantire uno spazio di autonomia ai giovani.

Il PRESIDENTE propone di accogliere sia la proposta del consigliere Corazza di eliminare la parola “prevalentemente” al comma 1 dell’articolo 1, sia la proposta del consigliere Codega di riformulare la lettera f) del comma 1.

*Il Comitato ristretto approva.*

Si passa all’esame dell’articolo 8 del DDL.

Il PRESIDENTE ritiene corretto riconoscere in legge la realtà delle aggregazioni giovanili, ma considera pleonastico e contraddittorio elencare le attività di un gruppo che nasce spontaneamente. Propone quindi di eliminare l’elenco dei settori di attività di cui al comma 1 dell’articolo 8 del DDL, prevedendo un semplice riferimento alle finalità della legge.

Il consigliere CORAZZA chiede come si può verificare il possesso del requisito della presenza in regione da almeno un anno.

Il PRESIDENTE propone di lasciare in sospeso tale aspetto, che verrà esaminato nella prossima seduta del Comitato ristretto.

*Il Comitato ristretto approva.*

Il PRESIDENTE quindi dichiara chiusa la seduta. Sono le ore 12.45.

IL PRESIDENTE

Massimo Blasoni

IL VERBALIZZANTE

Cristina Bascelli

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

Mauro Negro